

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE V. GRECO
Patrocinante in Cassazione
Via Catania, n. 27 - 90141 Palermo -
Tel. 091/ 349748. fax 091/349884
e-mail: fflgre@tin.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA
- PALERMO -
RICORSO

Dei sigg.ri :

- 1) TESTA dott.ssa ANTONINA nata a Palermo il 23.10.1959, c.f. TSTNNN59R63G273E, quale dipendente appartenente al ruolo unico regionale non dirigenziale in servizio presso l'Assessorato regionale ai BB. CC. AA e P.I. con qualifica di " *Istruttore C6* " ai sensi dell'art. 5 l.r.10/2000 (e come tale esclusa dall'elettorato attivo e passivo suddetto) ;
- 2) MINIO MARCELLO nato a nato e a Trapani il 30.08.1953 c.f. MNIMCL53M30L331H e MATRANGA DARIO nato a Palermo 04.06.1965 c.f. MTR DRA 65H04G273X, quali Segretari Regionali e legali rappresentanti pro tempore, della Associazione Sindacale denominata : " - COMITATO DI BASE - DIPENDENTI REGIONALI PER LA CARRIERA - SICILIANI INKAZZATI -" , corrente in Palermo, Via Cavour n.

59, ricorrente quale associazione sindacale sottoscrittrice di Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e per sostenere le ragioni ed il diritto-dovere dei propri iscritti a far parte dell'elettorato attivo e passivo di cui alle lettere m) ed o) dell' art. 4 l.r. n. 80/77, tutti ai fini del presente giudizio, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Vincenzo Greco ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Palermo Via Catania, 27 per mandato a margine del presente atto

- RICORRENTI-

CONTRO

L'Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P. I., in persona dell ' Assessore legale rappresentante pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo Via A. De Gasperi, 81.

E NEI CONFRONTI DI

A) _____ domiciliato presso il luogo di lavoro in Palermo Piazza Croci, n. 8 C/o l'Assessorato regionale ai BB. CC.AA. e P.I., quale dipendente che ha riportato voti nelle elezioni del 13.11.2002 in rappresentanza del personale di cui alla lettera m), art. 4. l.r. n. 80/77;

B) _____, domiciliato presso il luogo di lavoro in Palermo Piazza Croci n. 8 C/o l' Assessorato regionale ai BB. CC.AA. e P.I., quale dipendente che ha

riportato voti nelle elezioni del 13.11.2002 in rappresentanza del personale di cui alla lettera o), art. 4 l.r. n. 80/77.

- CONTROINTERESSATI -

Per l'annullamento

previa sospensione, del D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali Ambientali ed Educazione Permanente, n. 7466 del 17.10.2002, conosciuto l'08.11.2002 a mezzo di affissione all'Albo della Soprintendenza di Palermo, con cui si è provveduto ad individuare l'elettorato attivo e passivo nel procedimento per la elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali di cui alle lettere " m) " ed " o) " dell'art. 4 L.R. 80/77 ed a convocare il seggio elettorale per il giorno 13 novembre 2002 per procedere alla elezione dei suddetti rappresentanti, nonché il risultato delle elezioni suddette tenutesi il 13 novembre 2002 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi (doc. n. 1) .

oooooooooooooooooooo

Premesso

- Con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono state approvate le " *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana*"..... *Omissis*.....

Norme in materia di prepensionamento".

- L'art. 1 della richiamata norma prevede che “ *le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nelle successive lettere a), b) e c).....Omissis.....*”.

In applicazione di suddetta legge, la Giunta regionale ha nominato i Dirigenti Generali posti a capo dei vari Dipartimenti .

- Con D.P.R.S. 22 giugno 2001 n. 9, è stata data esecuzione alle previsioni di cui all'art. 5 della medesima legge prevedendo che “ *PREVIA CONTRATTAZIONE SINDACALE, PER IL PERSONALE NON INQUADRATO NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PER IL PERSONALE DIRETTIVO*”, si dovesse “procedere alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa... omissis...”

- Con il richiamato D.P.R.S. veniva approvato l'allegato accordo sottoscritto in data 28.02.2001 tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali più rappresentative; con esso si provvedeva a fissare i “*CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI*

PROFESSIONALI A REGIME ” dei lavoratori appartenenti ai precedenti livelli giuridici ed economici “.

- Con D.P.R.S. n. 10 di pari data, veniva inoltre recepito “ *l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza”.*

- Sulla scorta di suddetto D.P.R.S., i vari dirigenti generali hanno poi provveduto a nominare circa 2.500 dirigenti di 2° e 3° fascia “.

- Infine, l'Amministrazione regionale e le OO.SS.(tra cui la ricorrente odierna), con l'accordo contrattuale sottoscritto il 23 maggio 2001 (D.P.R.S. n° 10/2001) ultimavano il percorso applicativo dell'art. 5 della L.r. 10/2000, individuando l'ordinamento professionale prescritto dal succitato art. 5 e differenziando le posizioni giuridiche ed economiche del personale nelle aree “A”, “B”, “C” e “D”, tenendo conto dei titoli e dell'anzianità effettivamente posseduti dal personale.

- Sempre in applicazione della L.R. 10/2000 è stato emanato il regolamento del Dipartimento dei BB.CC.e AA. ,approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 326 del

18.12.2000 , con cui si è provveduto tra l'altro, a riformare la struttura interna delle Soprintendenze, prima articolate in 5 Sezioni ed ora in quattro Servizi per ciascuna.

L'art. 4 della L.R. 77/80 ha istituito il Consiglio Regionale dei beni culturali ed ambientali.

Con note n. 981 e 983 del 16.05.2002, il Presidente della Regione ha invitato l'Assessorato resistente a procedere alle ELEZIONI rispettivamente dei rappresentanti del personale di cui alle lettere " m " e " o " dell'art. 4 della L.R. n. 80/77.

In esecuzione a suddetto invito, il Dipartimento con nota prot. n. 264 del 15 maggio 2002, richiedeva all'Ufficio legislativo e legale un parere in ordine alle refluenze che le nuove norme (L.R. 10/2000 e regolamento del Dipartimento) avrebbero avuto sull'elettorato passivo ed attivo sul personale di cui alle lettere m) ed o) dell'art. 4 L. r. n. 80/77.

Il predetto Ufficio, con parere del 7 giugno 2002, prot. n. 9672, dopo avere precisato che l'intervenuta modifica della struttura interna delle Soprintendenze non mutava la " ratio legis " (quella di assicurare l'apporto all'interno del Consiglio regionale di competenze diversificate in relazione alla natura dei beni tutelati dalla legge), esprimeva il parere che l'elettorato attivo e passivo dovesse essere quello previsto dalla lettere indicate e

precisamente quello “ scientifico” e “ tecnico “ senza ulteriori restrizioni (doc. n. 2).

Con il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento oggi impugnato, disattendendo il superiore parere (che anzi viene citato per “ *relationem* “ nella parte narrativa), all’art. 3 viene decretato che sono elettori eleggibili:

- a) per i membri DI NOMINA ELETTIVA del personale scientifico e tecnico di cui alla lett. “ m)” art. 4 l.r. n. 80/77, il personale del ruolo scientifico e tecnico dei Servizi delle Soprintendenze, comunque in servizio alla data del 08.08.2002 CHE ESPLICHI FUNZIONI E MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE E DIRETTIVA POSSEDUTA NELL’AMBITO DELLE MATERIE OGGETTO DELLA COMPETENZA DEI PREDETTI SERVIZI “ ;
- b) per i membri DI NOMINA ELETTIVA del personale tecnico e scientifico dei Centri Regionali (art. 4 lett. “ o ”, l.r. n. 80/77) il personale del ruolo scientifico e tecnico dei Servizi delle Soprintendenze, comunque in servizio alla data del 08.08.2002, CHE ESPLICHI FUNZIONI E MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE E DIRETTIVA POSSEDUTA “.

Con il medesimo provvedimento venivano convocate le elezioni per il giorno 13.11.2002, limitandosi l’elettorato

attivo e passivo esclusivamente al personale sopra detto, con esclusione del personale appartenente alle categorie " A", "B" e " C" di cui al art. 5 della L.R. 10/2000 e successivi DD.PP.RR.SS. n. 9 e 10 succitati.

Il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti e consequenziali ad esso comunque connessi sono palesemente illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dell ' art. 4 lettere m) ed o) l.r. 80/77, in combinato disposto all'art. 3 l.r. 19/97 .

Il Consiglio regionale di cui all'art. 4 l.r. n. 80/87 è composto da : a)...omissis....; b)...omissis....; c)...omissis...; d)...omissis...; e)...omissis....; f)...omissis; g)...omissis)...omissis...; i)...omissis; l)...omissis...; m) da cinque rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, eletti uno per ciascuna sezione indicata all'art. 12, dal personale medesimo;

n)..omissis...;

o) da due rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo;

.....OMISSIS.....

Il provvedimento impugnato muove dal presupposto (ricavabile per *relationem* dalla richiesta di parere

all'Ufficio legale) che trattandosi di NOMINE e/o DESIGNAZIONI debba applicarsi l'art. 3 L.R. 20.06.1997 n. 19, il quale richiede SPECIFICI REQUISITI DI STUDIO E DI ESPERIENZA LAVORATIVA che possano assolvere le funzioni di indirizzo di politica culturale richiamate dall'art. 6 della l.r. 80/77.

Richiamando il contenuto del parere si deve fare preliminarmente osservare come nella fattispecie non si verta in tema di NOMINE e/o DESIGNAZIONI bensì di ELEZIONI.

Mentre in tema di NOMINE e/o DESIGNAZIONI, soccorre l'art. 1, terzo comma, della l.r. 22/95, il quale prevede che entro il 30 settembre di ogni anno debba procedersi, a cura della Presidenza della Regione, alla pubblicazione di un apposito elenco nella G.U.R.S. a cui, la Giunta di Governo, il Presidente e i singoli Assessori possono attingere per la NOMINA e/o DESIGNAZIONE nella composizione degli ORGANI regionali previsti dalle diverse leggi, nella fattispecie, trattandosi di ELEZIONE, suddetto articolo non può trovare assolutamente applicazione siccome invece applicabile l'art. 4 l.r. 80/77, il quale prevede che trattasi di ELEZIONE da parte del personale assegnato nelle Soprintendenze e dei Centri regionali, senza altro aggiungere.

Avere limitato l'elettorato attivo e passivo alle sole categorie dei dirigenti e dei funzionari direttivi ha conseguito il solo risultato di ridurre notevolmente un

diritto democratico di espressione del voto e di elettorato passivo, in totale spregio al dettato normativo di cui all'art. 4, l.r. 80/77.

Sul medesimo problema l'Ufficio legale della regione aveva espresso, con nota prot. n. 10333/167.96.11 del 29 maggio 1996, il parere che " LA LETTERA DELLE DISPOSIZIONI IN QUESTIONE NON AUTORIZZA LA LIMITAZIONE DELL'ELETTORATO, TANTO ATTIVO CHE PASSIVO, AL SOLO PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE.

A conferma del suddetto precedente orientamento l'Ufficio, con il richiamato parere del maggio 2002 afferma che " NON PUO' INFATTI ESCLUDERSI CHE IL PERSONALE TECNICO E SPECIALISTICO DELLE QUALIFICHE TECNICHE NON DIRIGENZIALI ESPLICHÌ, DEL PARI, FUNZIONI E MANSIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PROPRIE DELLE RISPETTIVE QUALIFICHE(ad es. geometri, restauratori).

Questa difesa, di proprio, deve aggiungere che nessuno può certificare che tutto il personale appartenente al ruolo dirigenziale ed alla categoria " D " - funzionario direttivo - esplichì (per illuminazione divina) mansioni professionali e specialistiche proprie delle qualifiche richieste dall'art. 4 l.r. n. 80/77.

Quanto sopra a maggior ragione ove si consideri attentamente come siano mutate le competenze richieste

a tutto il personale della ristrutturata P.A. in cui il connotato principale viene individuato semmai nella “ duttilità ” delle mansioni e competenze, per meglio far fronte alle finalità di efficacia, efficienza, economicità etc.,etc. a cui si ispira la l.r. 10/2000.

Il requisito minimo richiesto dalla norma è quello di essere appartenente al personale tecnico e scientifico delle Soprintendenze e dei Centri regionali.

Ove si posseda suddetto requisito e non vi siano cause di ineleggibilità (ad es. sospensione dal servizio) si ha il diritto-dovere di esercitare l’elettorato attivo e passivo siccome ciò rispondente non solo alla sfera del diritto soggettivo del cittadino-dipendente ma addirittura all’interesse pubblico tutelato che nella fattispecie deve individuarsi nella finalità di assicurare massima rappresentatività in seno al Consiglio regionale.

Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto prima che con il diritto persino con il buon senso ove si valuti la possibilità (nient'affatto teorica) di un dirigente che non abbia mai maturato alcuna esperienza in “ *subiecta materia* “ epperò il suo “status” gli consenta di esercitare non solo l’elettorato attivo ma persino quello passivo a scapito di chi quelle esperienze magari si è conquistato sul campo confidando nel futuro di avere riconosciuta suddetta competenza in sede di elezione .

2) ECCESSO DI POTERE PER CONTRASTO CON ALTRO PROVVEDIMENTO DELLA MEDESIMA P.A.

Il provvedimento impugnato risulta peraltro in contrasto con altro precedente provvedimento emesso da medesima P.A.

Nella precedente elezione si è consentito l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo a tutto il personale appartenente ai due uffici ed addirittura a far parte del Consiglio regionale fu eletto e chiamato personale appartenente alla cessata qualifica di operatore (odierna categoria " B ") (doc. n. 3).

3) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA O INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA.

Nell'adottare un qualsiasi provvedimento la P.A. deve rendere immediata ed intellegibile contezza dei presupposti di fatto e di diritto che l' hanno indotta a determinarsi e questo a maggior ragione ove si tratti di intervenire nella sfera dei diritti costituzionalmente tutelati e garantiti.

Nulla dice il provvedimento impugnato sul perché non si sia aderito al parere reso dall'Ufficio legale.

Anzi dopo averlo citato nella parte narrativa-motiva del provvedimento, si discosta dalle conclusioni in esso contenute senza fornire alcuna motivazione del contrario agire.

Sulla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

Da quanto sopra dedotto discende la sussistenza per " *tabulas* " dei presupposti del " *fumus boni juris* " .

In ordine al " *periculum in mora* " si fa osservare che trattasi di esercizio di fondamentale diritto soggettivo dal punto di vista strettamente personale tutelato costituzionalmente e di lesione di pubblico interesse della P.A.

Trattasi di diritti che se non tutelati nell'immediatezza della loro lesione compromettono immediatamente ed irreparabilmente uno dei principali elementi cardini della moderna democrazia : il DIRITTO - DOVERE all'esercizio dei poteri pubblici.

De discende il danno ai diritti soggettivi costituzionalmente tutelati, ai destinatari finali del servizio stesso, oltre che il danno all'immagine ed alle finalità istituzionali della Amministrazione resistente.

Per tutto l'anzidetto e per quanto ne discende dal fatto e dal diritto si chiede:

Voglia l' ON. Tribunale Amministrativo della Sicilia :

- 1) Preliminarmente sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e consequenziali ad esso comunque connessi ed ordinare alla resistente di indire nuove elezioni estendendo l'elettorato attivo e passivo a tutto il personale in servizio negli enti di cui alle lettere m) ed o) dell'art. 4 della l.r. 80/77.

NEL MERITO:

Annulare il provvedimento impugnato anche,

ricorrendone la fattispecie, ai sensi dell'art. 9, L. 21 luglio 2001, n. 205.

Con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si produce e deposita:

- 1) provvedimento impugnato;
- 2) parere reso dall'Ufficio legale ;
- 3) copia G.U.R.S. n. 37 del 06.08.1999 contenente D.A. n. 5996 del 6 maggio 1999 di precedente elezione del personale ex art. 4 lettere m) ed o) l.r. n. 80/77.

Palermo li 20.11.2002

Avv. Salvatore V. Greco